

Assicurazione R.C. Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assicuratrice Val Piave Spa – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 100030

Prodotto: "Dimensione Auto"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private. Inoltre, il prodotto prevede ulteriori garanzie accessorie a tutela dei danni al veicolo ed al conducente.



Che cosa è assicurato?

La Società tiene indenne l'Assicurato, quale responsabile civile di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese).

Sono assicurati:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo o natante;
- ✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo o natante;
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo a motore guidato, illecitamente, da figli minori;
- ✓ Autovetture adibite a scuola guida: danni causati all'allievo conducente in presenza di istruttore abilitato, **tranne che durante l'esame**;
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su taxi, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società risarcisce i danni a terzi fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di seguito elencate e descritte nel DIP aggiuntivo, qualora prestabili in base alla tipologia di veicolo assicurato:

- Incendio;
- Furto e rapina;
- Danni accidentali (Kasko), Danni da collisione (Mini Kasko) o Kasko in piedi;
- Urto con animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Eventi socio politici;
- Rottura cristalli;
- Altri rischi (Danni alla tappezzeria, Ripristino airbag, ecc.);
- Indennità recupero punti;
- Tutela legale;
- Infortuni del guidatore;
- Assistenza.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

La Società ha il diritto di recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! per autoveicoli scuola guida, se durante la guida dell'allievo non vi è al suo fianco un istruttore abilitato;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- ! nel caso di veicolo con targa prova, per circolazione non in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalle singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per i veicoli a motore, l'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione.
L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
- ✓ Per i natanti, L'assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- In caso di sinistro darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.
In base alla tipologia del veicolo, puoi chiedere il frazionamento semestrale o quadrimestrale, con una maggiorazione del premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali o quadrimestrali stabilite.
Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione e si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture e Autotassametri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Compagnia: Assicuratrice Val Piave Spa

Prodotto: "Dimensione Auto"



Data di aggiornamento: luglio 2023 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.
Sito internet: www.valpiave.it; e-mail: valpiave@vhv.it; PEC: assicuratricevalpiave@pec.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00030.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG.

Il patrimonio netto ammonta a 37 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 30 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 15 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 50 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 339%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 7 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 50 milioni di euro. I dati, riferiti al 31/12/2022 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: www.valpiave.it/bilancio.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	I massimali convenuti in polizza, sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sinistro: per tale massimale l'Assicurato è coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi di legge attualmente in vigore, ossia € 6.450.000,00 per danni a persone e € 1.300.000,00 per danni a cose (art. 128 del Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). Pagando un premio più elevato è possibile concordare con l'Impresa un massimale superiore al minimo di legge ed entro al massimo ritenibile dall'Impresa.
Garanzie estese (sempre operanti)	- <i>Rinuncia dell'Impresa alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti</i> L'Impresa non effettua la rivalsa che le competerebbe nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento. - <i>Veicoli speciali per portatori di handicap</i> La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
Tipo di guida	La copertura è prestata nella forma "guida libera" e, pertanto, qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Guida esperta (ad esclusione degli autotassametri)	Qualora l'intestatario al Pubblico registro automobilistico (PRA) abbia un'età maggiore di 25 anni e la classe interna di assegnazione del veicolo sia al massimo la 40, è possibile personalizzare la polizza con l'opzione "guida esperta": la guida del veicolo è consentita senza applicazione della franchigia ai conducenti, diversi dal proprietario, con almeno 26 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa dell'Impresa fino a € 2.000.

Risarcimento in forma specifica (ad esclusione degli autotassametri)	Con il “risarcimento in forma specifica” in caso di sinistro relativo alla garanzia responsabilità civile auto con ragione dell’Assicurato (ossia nel caso in cui l’assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno al proprio veicolo e il danno sia quindi totalmente risarcibile), il risarcimento sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con la Società. Se il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta alla Società di rimborso delle spese sostenute, la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Bonus protetto (ad esclusione degli autotassametri)	Prestabile solo in presenza di precedenti assicurativi con attestato di rischio scaduto da meno di sei mesi completo ed esente da sinistri negli ultimi 5 anni (più l’ anno corrente) – ad eccezione dei rinnovi con Bonus Familiare - permette di evitare la maggiorazione del premio dovuta all’applicazione delle regole evolutive Bonus Malus, nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione. Al contratto sarà assegnata la classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive in assenza di sinistri. Qualora nel periodo di osservazione si verifichino due o più sinistri valgono le normali regole evolutive, non considerando il primo sinistro in ordine di accadimento.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, validi soltanto se espressamente richiamati in polizza e laddove prestabili.

INCENDIO (opzionale)	
Garanzia di base	L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo degli accessori, a seguito di incendio, nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine. Sono compresi danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio doloso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Sono previste le seguenti estensioni: estensione “Gold” e “No degrado”, che differiscono dalla garanzia di base soprariportata per i criteri di quantificazione dell’indennizzo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i danni: - causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; - causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici; - verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove; - causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l’azione del fulmine; - occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisì a bordo del veicolo. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti.

FURTO, TOTALE O PARZIALE, E RAPINA (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio)	
Garanzia di base	L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono compresi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso illegale del veicolo stesso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Sono previste le seguenti estensioni: estensione “Gold”, “Gap” e “No degrado”, che differiscono dalla garanzia di base soprariportata per i criteri di quantificazione dell’indennizzo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Restano valide le medesime esclusioni indicate per la garanzia Incendio. La garanzia inoltre non è comprensiva del reato di appropriazione indebita. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti.

DANNI ACCIDENTALI - KASKO (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto)	
Garanzie di base	L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Sono previste le seguenti estensioni: estensione “No degrado” e “Rimborso a nuovo per collisione”, che differiscono dalla garanzia di base soprariportata per i criteri di quantificazione dell’indennizzo.
Opzioni con riduzione	Con l’ “Indennizzo in forma specifica” l’indennizzo sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con la Società.

del premio (ad esclusione degli autotassametri)	Se il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta alla Società di rimborso delle spese sostenute, la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%, ferma l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Restano valide le medesime esclusioni indicate per la garanzia Incendio. Con riferimento ai Danni accidentali (Kasko) fanno eccezione e, pertanto, sono inclusi nella copertura i danni causati da caduta di sassi, frane, valanghe e slavine. Sono altresì esclusi i danni: - cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - verificatisi a causa di traino attivo o passivo, salvo riguardino roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada; - verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale; - alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria – e cristalli se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia “danni accidentali”; - conseguenti alla guida da parte di persona priva dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti.

DANNI DA COLLISIONE – MINI KASKO (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto)	
Garanzie di base	L'Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con autoveicoli a motore identificati, in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell'Assicurato nella causazione del sinistro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Sono previste le seguenti estensioni: estensione “No degrado” e “Rimborso a nuovo per collisione”, che differiscono dalla garanzia di base sopraripartata per i criteri di quantificazione dell'indennizzo.
Opzioni con riduzione del premio (ad esclusione degli autotassametri)	Con l'indennizzo in forma specifica” l'indennizzo sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con la Società. Se il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta alla Società di rimborso delle spese sostenute, la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%, ferma l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Restano valide le medesime esclusioni indicate per le garanzie Incendio e Danni accidentali (Kasko). In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti.

DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO - KASKO IN PIEDI (opzionale)	
Garanzie di base	L'Impresa indennizza, entro la somma assicurata di € 5.000, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicolo non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, ma comunque identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente o risultante dalla denuncia presentata dall'Assicurato alle Autorità; nel caso di mancato intervento delle Autorità, l'indennizzo è corrisposto solo nel caso in cui l'Impresa sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Restano valide le medesime esclusioni indicate per le garanzie Incendio e Danni accidentali (Kasko).

URTO DA ANIMALI SELVATICI (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio)	
Garanzie di base	L'Impresa indennizza, entro la somma assicurata di € 5.000 o € 10.000 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, a seconda dell'opzione scelta dell'Assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto con animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dalle Autorità preposte.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza tenere conto del valore commerciale del veicolo. La presente garanzia è vendibile anche in abbinamento alla garanzia Danni accidentali (Kasko), ma la liquidazione del sinistro non è cumulabile per le due garanzie.
--	---

EVENTI ATMOSFERICI (opzionale, e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto)	
Garanzia di base	L'Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i cristalli, in conseguenza di: - vento forte (con danni riscontrabili su una pluralità di enti) e cose da esso trasportate, tromba d'aria, tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento; - terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione, alluvione e allagamento in genere; - caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i danni: - da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte, tetti rimasti aperti; - alle pellicole in caso di car wrap. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. Qualora la riparazione avvenga per il tramite di carrozzerie non convenzionate e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro sia inferiore a 30.000 euro, il limite di indennizzo si intende fissato fino ad un massimo di 1500 euro, fermi lo scoperto e la franchigia indicati nel contratto. Limitatamente ai danni da grandine, se la riparazione presso carrozzerie convenzionate specializzate levabollì avviene interamente con la tecnica cd. “tira bolli” o “a freddo”, non verrà applicato lo scoperto e la franchigia convenuta e indicata nel contratto sarà eliminata o ridotta come di seguito indicato: - franchigie di 100 e 250 euro: non applicate; - franchigie di 400, 500 e 750 euro: dimezzate.

EVENTI SOCIO POLITICI (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto)	
Garanzia di base	L'Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, scioperi o sommosse.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i danni: - ai cristalli; - alle pellicole in caso di car wrap; - da circolazione (compresi i danni da collisione con altri veicoli subiti durante la sosta in parcheggi). In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. Qualora la riparazione avvenga per il tramite di carrozzerie non convenzionate e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro sia inferiore a 30.000 euro, il limite di indennizzo si intende fissato fino ad un massimo di 1500 euro, fermi lo scoperto e la franchigia indicati nel contratto. Se il centro specializzato e convenzionato è oltre i 30 km (google maps) dall'indirizzo di residenza del Contraente o dal luogo ove si trova il veicolo al momento della denuncia, non si applica il limite all'indennizzo.

ROTTURA CRISTALLI (opzionale)	
Garanzia di base	L'Impresa rimborsa, entro il massimale di € 1.000, € 1.500 o € 2.500, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, a seconda dell'opzione scelta dal Contraente, le spese sostenute per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del veicolo, compresa ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non comprende: - le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;

	- i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato. Qualora la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli non avvenga per il tramite di riparatori specializzati e convenzionati il massimale è dimezzato e l'indennizzo verrà liquidato deducendo la franchigia indicata nel contratto.
--	--

ALTRI RISCHI (opzionale)	
Garanzie di base	L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per: <u>Danni alla tappezzeria</u> cagionati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso, fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro e per anno assicurativo; <u>Trasporto dei feriti</u>, con qualunque mezzo, in caso di incidente stradale, dal luogo dell'incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso, fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro e per anno assicurativo; <u>Duplicazione di documenti</u>, quali patente di guida, carta di circolazione o targa del veicolo assicurato, sottratti o perduti a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e fino alla concorrenza del massimale di € 200 per sinistro e per anno assicurativo; <u>Parcheggio e custodia del veicolo assicurato disposti dall'Autorità</u>, in caso di furto e rapina del veicolo stesso; <u>Ripristino degli airbag</u> a causa di un sinistro da circolazione o di un danno accidentale (Kasko) o a causa di un evento fortuito e fino alla concorrenza del massimale di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo; <u>Imposta di proprietà</u>, qualora l'Assicurato perda totalmente la disponibilità dell'autoveicolo identificato in polizza in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un sinistro di circolazione stradale. E' corrisposto un importo pari a 1/360 di quanto pagato dall'Assicurato a titolo di imposta di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza del periodo pagato per detta tassa; <u>Perdita di chiavi</u> (garanzia valida solo per le autovetture per uso proprio), in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura identificata in polizza e fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro e per anno assicurativo; <u>Furto del navigatore satellitare mobile</u> tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, fino alla concorrenza del massimale di € 250 per sinistro e per anno assicurativo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Parcheggio e custodia del veicolo assicurato disposti dall'Autorità: le spese sono riconosciute sino al terzo giorno successivo alla comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento; Ripristino degli airbag: nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono essere, riparati; Furto del navigatore satellitare mobile: la garanzia è prestata a condizione che sia presentata la fattura o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta.

INDENNITA' RECUPERO PUNTI (opzionale)	
Garanzia di base	L'Impresa rimborsa, entro la somma assicurata di € 300, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per recuperare i punti della patente, in caso di decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida dell'Assicurato quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta durante il periodo di validità della polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è valida alla condizione che l'Assicurato, Contraente di polizza e proprietario del mezzo, abbia avuto almeno 15 punti durante il periodo di validità della polizza, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo.

TUTELA LEGALE (opzionale)	
Garanzia di base	L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Comprende le spese processuali e di giustizia, le spese per l'intervento dei legali, dei consulenti tecnici, dei periti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non è valida: - in materia fiscale ed amministrativa; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni private; - nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - per controversie con Assicuratrice Val Piave Spa. L'Impresa non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese per controversie con l'Impresa, salvo quelle relative a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
--	--

INFORTUNI DEL GUIDATORE (opzionale)	
Garanzia di base	L'Impresa tiene indenne l'Assicurato per gli infortuni subiti durante la guida del veicolo identificato in polizza, che abbiamo come conseguenze la morte o un'invalidità permanente. Sono compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato non a bordo del veicolo: - nel salire e nello scendere dal veicolo stesso; - nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni; - nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: - dalla guida del veicolo identificato in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - alla guida del veicolo identificato in polizza in gare, competizioni e relative prove; da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; - da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; - dalla guida del veicolo identificato in polizza, se il conducente ha più di 80 anni. Nessun indennizzo è corrisposto se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 4% della totale.

ASSISTENZA (opzionale - non vendibile per autotassametri e mezzi a noleggio libero)	
Garanzia di base	Fornitura di servizi di soccorso stradale, supporto logistico a seguito di fatti singoli o avvenimenti che rendano impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendenti da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), nonché prestazioni di assistenza alla persona. Garanzie previste, a titolo esemplificativo: - <u>Traino del veicolo</u> al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 70 km e fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro. - <u>Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale</u>, fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro.

	- <u>Veicolo in sostituzione in Italia</u> (autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata), qualora la riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina del veicolo. - <u>Spese d'albergo</u>, qualora vi sia una sosta forzata degli assicurati di almeno una notte. È previsto un massimale di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 500 per sinistro. - <u>Trasporto della salma</u> fino al luogo di sepoltura, sempreché questo sia in territorio italiano. È previsto un massimale di € 3.500 per sinistro, anche se siano coinvolti più Assicurati.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivali	Il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro. Tutte le prestazioni della garanzia Assistenza non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni. Tutte le somme indicate nella polizza sono IVA compresa. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: - suicidio o tentato suicidio; - infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche; - infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. - <u>Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale</u>: sono escluse le spese di recupero qualora il sinistro si sia verificato in percorsi fuoristrada; - <u>Veicolo in sostituzione in Italia</u>: il veicolo sostitutivo è messo a disposizione per un massimo di: tre giorni consecutivi in caso di guasto; cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale; trenta giorni in caso di rapina e furto totale. Sono escluse a titolo esemplificativo le spese per l'utilizzo del veicolo (es. carburante e pedaggi), nonché le spese per il prolungamento del contratto di noleggio. - <u>Spese d'albergo</u>: la prestazione è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato (franchigia chilometrica). - <u>Rientro salma</u>: la prestazione è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato (franchigia chilometrica). Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, l'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
- in tutti i casi in cui il Contraente ha disatteso l'impegno preso di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l'eventuale contrassegno e la Carta Verde (nelle ipotesi di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

R.C. Auto

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Impresa provvede immediatamente all'apertura del sinistro e alla relativa informazione all'assicurato.

	In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'Impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'Impresa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'Impresa deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Si fa rinvio al sito internet dell'Impresa per l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del sinistro l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto. La richiesta di risarcimento deve essere rivolta: - <u>ad Assicuratrice Val Piave Spa</u> (c.d. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO, art. 149 del Codice della Assicurazioni Private) al ricorrere delle seguenti condizioni: i) collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano), compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06), e regolarmente assicurati con Compagnia italiana ovvero con Compagnia estera che abbia aderito al sistema di risarcimento diretto; ii) la collisione è avvenuta sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. iii) siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell'Assicurato. Quando è applicabile la procedura del risarcimento diretto, l'Assicurato deve inviare all'Impresa denuncia richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. - <u>alla Compagnia che assicura il veicolo del responsabile dell'incidente</u> (c.d. PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIO, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) quando non vi sia urto tra veicoli o in tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di risarcimento diretto. La richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private. - al <u>Fondo di garanzia per le vittime della strada</u>, istituito presso la CONSAP S.p.A., in caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato.
	Assistenza diretta/in convenzione: L'Impresa si avvale di Officine Convenzionate per le riparazioni al veicolo (si veda il sito www.valpiave.it/agenzie/carrozzerie) e per la riparazione o sostituzione dei cristalli (si veda il sito www.valpiave.it/agenzie/centri-cristalli).
	Rimborso del sinistro per evitare il <i>malus</i>: Il Contraente, alla scadenza del contratto o all'atto del rinnovo dello stesso, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, di rimborsare all'Impresa o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (per ulteriori informazioni: www.consap.it), in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno determinato la maggiorazione del premio.
	Gestione da parte di altre imprese: La Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza relative alla Garanzia Assistenza.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni (art. 2947 c.c.).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'Impresa indica una congrua offerta di risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta: - nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le cose, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro); - nel caso di danni riguardanti lesioni, novanta giorni dalla ricezione della documentazione.

	Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'Impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L'Impresa, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. E' fatto salvo il diritto dell'Impresa di esigere il pagamento dei premi scaduti.
Sospensione	Il Contraente ha la facoltà di sospendere la garanzia in corso di contratto, per un massimo di tre volte nell'anno assicurativo, comunicandolo all'Impresa e restituendo il certificato nonché l'eventuale contrassegno e Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, polizze flotta, nonché in caso di furto del veicolo. La sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di assicurazione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ad un mese, l'Impresa non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione. Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita all'Impresa.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Anche con riferimento alle garanzie opzionali ovvero altro contratto stipulato contestualmente all'assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, il contratto si intende non a tacito rinnovo, ossia cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto sia collocato a distanza, è previsto il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a coloro che intendono circolare con veicoli a motore su strade di uso pubblico o private, per la copertura della Responsabilità Civile per i danni causati a terzi. E' possibile estendere la copertura ai danni occorsi al veicolo, nonché subito dal conducente.
--



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 14,15% (al 31/12/2022).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave Spa - Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno; Fax: 0437 938 693 – e-mail: reclami@vhv.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.
----------------------------------	---

	Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: - garanzia R.C. Auto: 12,50%, oltre al contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%. Il D.Lgs. n. 68/2011 consente alle province a statuto ordinario una variazione fino al 3,5% in aumento/diminuzione dell'imposta R.C. Auto: sul sito del MEF è pubblicato l'elenco delle province che hanno deliberato la variazione; - garanzie Furto e Rapina, Incendio, Danni Accidentali (Kasko), Danni da collisione (Mini Kasko), Danni da collisione con veicolo non assicurato (Kasko in Piedi), Eventi socio politici, Eventi atmosferici, Rottura Cristalli, Urto contro animali selvatici: 12,50% + 1% di contributo antiracket; - garanzie Altri Rischi, Indennità recupero punti patente e Tutela Legale: 12,50%; - garanzia Assistenza: 10%; - garanzia Infortuni del Guidatore: 2,50%.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.